



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **04/02/2014** N. **16**

Oggetto: CAUSE PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CIVILE PROPOSTE DAL COMUNE DI ISCHIA C/ D'AMATO MICHELE E IODICE LUISA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO TRANSATTIVO.

L'anno **duemilaquattordi**, addì **quattro** , del mese di **febbraio** , alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BARILE CARMINE	ASSESSORE	SI
BOCCANFUSO MARIANNA	ASSESSORE	No
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	SI
MAZZELLA GIOSUE'	ASSESSORE	SI
DI MEGLIO ISIDORO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore agli Affari Legali;
PREMESSO Che:

- ✓ In data 10.07.2013 i Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, nonché l'Avv. Pasquale Pacifico quale antistatario, hanno notificato al Comune di Ischia la Sentenza n. 1556/2013, depositata e resa pubblica il giorno 08.07.2013, emessa dal Giudice di Pace di Ischia, in persona del dott. Salvatore Carro, a definizione dei giudizi R.G. n. 600 e 601 del 2013 riuniti, che ha dichiarato la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Ischia nel sinistro per cui è causa; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al conseguente risarcimento dei danni subiti da Iodice Luisa e D'Amato Michele al proprio veicolo mediante pagamento dell'importo di euro 350,00 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al conseguente risarcimento dei danni subiti da D'Amato Michele alla propria persona

mediante pagamento dell'importo di euro 4.971,25 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al pagamento delle competenze del doppio giudizio che ha liquidato in complessivi euro 2.850,00 di cui euro 900,00 per spese, ivi compreso euro 700,00 a titolo rimborso oneri CTU oltre IVA e CPA con attribuzione al suo antistatario difensore Avv. Pasquale Pacifico; il tutto con sentenza esecutiva come previsto per legge.

✓ Nella medesima data del 10.07.2013 i predetti Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, nonché l'Avv. Pasquale Pacifico, quale antistatario, hanno notificato tre (3) note spese per complessivi €. 8.752,75 (5.040,03 + 354,84 + 3.357,88).

✓ Il Comune di Ischia, a mezzo del Sindaco p.t., ha proposto appello, notificato in data 24.09.2013 ai Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, avverso e per la riforma della suindicata Sentenza n. 1556/2013.

✓ Con l'atto di appello in via principale il Comune ha eccepito la nullità della impugnata sentenza n. 1556/2013 perché il giudizio di primo grado si è svolto in assenza del convenuto Comune di Ischia, per non essere mai stati notificati gli atti di citazione che hanno dato corso ai giudizi R.G. n. 600 e n. 601 del 2013 innanzi al Giudice di Pace di Ischia.

✓ Invero, il giudizio di primo grado si è svolto a seguito di due separati atti di citazione con i quali i Sigg. Iodice Luisa e D'Amato Michele, quali comproprietari del motociclo Yamaha tg. DY11073, e D'Amato Michele in proprio, chiedevano il risarcimento dei danni occorsi al loro mezzo e quelli per le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto il 09.09.2012 in Ischia alla Via Cartaromana per la caduta sul manto stradale del D'Amato Michele alla guida del motociclo per la presenza di una striscia oleosa nella sua corsia di marcia in salita.

✓ Il Comune di Ischia con il predetto atto di appello nel procedimento R.G. n. 26790/2013 pendente presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli – riservandosi la querela di falso poi effettivamente prodotta, R.G. n. 30460/2013 in relazione alla notificazione dei predetti atti - ha chiesto, tra l'altro, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, che il Tribunale dichiarasse la nullità degli atti di citazione e della conseguente sentenza n. 1556/2013 emessa dal Giudice di Pace di Ischia per inesistenza delle notifiche; in subordine, per l'effetto di detta declaratoria, disporre la rimessione innanzi al giudice di primo grado del giudizio; in via ulteriormente gradata, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno, rigettare le domande, formulate in primo grado, o ridurre la somma dovuta dal convenuto agli attori; compensazione delle spese di lite del primo grado e vittoria delle spese relative al grado di appello.

✓ Nelle more dei predetti giudizi, i Sigg.ri Iodice Luisa e D'Amato Michele, a mezzo del loro procuratore, hanno manifestato la loro disponibilità a rinunciare agli effetti ed alle statuizioni (nessuna esclusa) della sentenza n. 1556/2013 del Giudice di Pace di Ischia oggetto dell'appello.

RITENUTO che l'ipotizzata soluzione transattiva possa risultare corrispondente all'interesse dell'Ente anche in relazione al vantaggio di eliminare l'alea di rischio connaturata al procedimento giudiziale che la controparte potrebbe riproporre all'esito del giudizio di appello;

CONSIDERATO che l'atto transattivo prevede espressamente la rinuncia della parte attrice agli effetti della sentenza n. 1556/2013 e ad ogni pretesa anche futura per la stessa causale nei confronti del Comune di Ischia, configurandosi come transazione tombale di qualsiasi pretesa nei confronti dell'ente presente e futura riconducibile alle cause azionate in giudizio di cui alla detta sentenza;

RITENUTO, pertanto, interesse dell'Ente approvare il predetto schema di accordo transattivo ed autorizzare il Dirigente Amministrativo a sottoscriverlo.

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/0;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di approvare lo schema di atto transattivo allegato sub A) alla presente delibera ed autorizzare il Dirigente Amministrativo a sottoscrivere lo stesso in nome e per conto del Comune di Ischia.
2. Il presente atto non comporta impegno di spesa.
3. Allegare il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.
4. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 legge 142/90, con separata ed unanime votazione nei modi e termini di legge.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: Ing. Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Giovanni Amodio

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge tra:

COMUNE DI ISCHIA, in persona dell'avv. Rafaele Montuori nella qualità di Dirigente Amministrativo del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n. 1, C.F. e P. IVA 00643280639, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono con studio legale in Casamicciola Terme al C.so Garibaldi n. 16, a ciò autorizzato dalla G.C. con delibera n. ___ del _____;

D'AMATO MICHELE, nato ad Ischia il 02.09.1980 ed ivi res.te alla Via Nuova Cartaromana n. 42, C.F.: DMT MHL 80P02 E329E;

IODICE LUISA, nata ad Ischia il 16.11.1954 ed ivi res.te alla Via Nuova Cartaromana n. 42, C.F.: DCI LSU 54S56 E329Y;

AVV. PACIFICO PASQUALE , nato ad Ischia il 10.03.1961 e dom.to ivi alla Via Fondo Bosso n. 22, C.F.: PCFPQL61C10E329D;

Si conviene e stabilisce quanto segue dopo la premessa:

PREMESSA

In data 10.07.2013 i Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, nonché l'Avv. Pasquale Pacifico quale antistatario, hanno notificato al Comune di Ischia la Sentenza n. 1556/2013, depositata e resa pubblica il giorno 08.07.2013, emessa dal Giudice di Pace di Ischia, in persona del dott. Salvatore Carro, a definizione dei giudizi R.G. n. 600 e 601 del 2013 riuniti, che ha dichiarato la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Ischia nel sinistro per cui è causa; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al conseguente risarcimento dei danni subiti da Iodice Luisa e D'Amato Michele al proprio veicolo mediante pagamento dell'importo di euro 350,00 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al conseguente risarcimento dei danni subiti da D'Amato Michele alla propria persona mediante pagamento dell'importo di euro 4.971,25 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; ha condannato il convenuto Comune di Ischia al pagamento delle competenze del doppio giudizio che ha liquidato in complessivi euro 2.850,00 di cui euro 900,00 per spese, ivi compreso euro 700,00 a titolo rimborso oneri

CTU oltre IVA e CPA con attribuzione al suo antistatario difensore Avv. Pasquale Pacifico; il tutto con sentenza esecutiva come previsto per legge.

Nella medesima data del 10.07.2013 i predetti Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, nonché l'Avv. Pasquale Pacifico, quale antistatario, hanno notificato tre (3) note spese per complessivi €. 8.752,75 (5.040,03 + 354,84 + 3.357,88).

Il Comune di Ischia, a mezzo del Sindaco p.t., ha proposto appello, notificato in data 24.09.2013 ai Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa, avverso e per la riforma della suindicata Sentenza n. 1556/2013.

Con l'atto di appello in via principale il Comune ha eccepito la nullità della impugnata sentenza n. 1556/2013 perché il giudizio di primo grado si è svolto in assenza del convenuto Comune di Ischia, per non essere mai stati notificati gli atti di citazione che hanno dato corso ai giudizi R.G. n. 600 e n. 601 del 2013 innanzi al Giudice di Pace di Ischia.

Invero, il giudizio di primo grado si è svolto a seguito di due separati atti di citazione con i quali i Sigg. Iodice Luisa e D'Amato Michele, quali comproprietari del motociclo Yamaha tg. DY11073, e D'Amato Michele in proprio, chiedevano il risarcimento dei danni occorsi al loro mezzo e quelli per le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto il 09.09.2012 in Ischia alla Via Cartaromana per la caduta sul manto stradale del D'Amato Michele alla guida del motociclo per la presenza di una striscia oleosa nella sua corsia di marcia in salita.

Entrambi gli atti di citazione innanzi al Giudice di Pace di Ischia sarebbero stati notificati il 18.12.2012, dall'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia, al Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t. mediante *"consegna a mani di Salvatore Montagnaro incaricato dipendente addetto alla ricezione atti che tale si sarebbe qualificato in sua prec. assenza"*.

Il Comune di Ischia sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza di un giudizio, in cui era convenuto e del suo negativo epilogo per l'Ente, solo nel momento in cui è stata notificata ad esso Ente la Sentenza dai Sigg. D'Amato Michele e Iodice Luisa nonché dall'Avv. Pasquale Pacifico quale procuratore antistatario.

Il Comune di Ischia con il predetto atto di appello nel procedimento R.G n. 26790/2013 pendente presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli - ha fatto riserva di voler proporre querela di falso della relazione dell'Ufficiale Giudiziario della Sezione distaccata di Ischia redatta in calce all'atto di citazione di Iodice Luisa e D'Amato Michele notificato il 18.12.2012 e all'atto di citazione di D'Amato Michele, in proprio, notificato il

18.12.2012 - nelle conclusioni ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, che il Tribunale dichiarasse la nullità degli atti di citazione e della conseguente sentenza n. 1556/2013 emessa dal Giudice di Pace di Ischia per inesistenza delle notifiche; in subordine, per l'effetto di detta declaratoria, disporre la rimessione innanzi al giudice di primo grado del giudizio; in via ulteriormente gradata, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno, rigettare le domande, formulate in primo grado, o ridurre la somma dovuta dal convenuto agli attori; compensazione delle spese di lite del primo grado e vittoria delle spese relative al grado di appello.

Il giudizio è pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, R.G. n 26790/2013, G.I. dott. Sacchi, per l'udienza del 14 febbraio 2014.

In data 30.10.2013, il Comune di Ischia ha notificato atto di querela di falso con il quale nelle conclusioni ha chiesto che il Tribunale accerti la falsità della relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario, del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, apposta in calce alle due citazioni notificate il 18.12.2012 al fine di ottenere l'annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 1556/2013.

Il giudizio è pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, R.G. n 30460/2013, G.I. dott. Pastore Alinante, per l'udienza del 14 febbraio 2014.

Nelle more dei predetti giudizi, i Sigg.ri Iodice Luisa e D'Amato Michele, a mezzo del loro procuratore, hanno manifestato la loro disponibilità a rinunciare agli effetti ed alle statuizioni (nessuna esclusa) della sentenza n. 1556/2013 del Giudice di Pace di Ischia oggetto dell'appello e della querela di falso innanzi al Tribunale di Napoli da parte del Comune di Ischia.

Il Comune di Ischia, con delibera di G.C. _____, ha manifestato la disponibilità a valutare favorevolmente una soluzione transattiva delle controversie richiamate che preveda la rinuncia dei Sigg. Iodice Luisa e D'Amato Michele, nonché dell'Avv. Pasquale Pacifico quale attributario delle spese legali liquidate dal Giudice di Pace, agli effetti della Sentenza n. 1556/2013 e ad ogni pretesa anche futura per la stessa causale nei confronti dell'Ente, con integrale compensazione delle spese legali relative ai giudizi allo stato pendenti che sarebbero tutti definiti e/o abbandonati all'esito della ipotizzata transazione.

Su tali ultime richieste dell'Ente, i Sigg. Iodice Luisa e D'Amato Michele hanno dichiarato la loro disponibilità a transigere la vertenza.

TANTO PREMESSO

Le parti costituite transigono le liti pendenti ai seguenti patti e condizioni.

Art. 1) La premessa è patto e forma parte integrante del presente atto.

Art. 2) I Sigg.ri Iodice Luisa e D'Amato Michele, in solido e ciascuno per quanto di propria ragione, rinunciano alle statuizioni ed agli effetti consequenziali, nessuno escluso, della Sentenza n. 1556/2013 del Giudice di Pace di Ischia, depositata e resa pubblica il giorno 08.07.2013, a definizione dei giudizi R.G. n. 600 e 601 del 2013 riuniti.

Art. 3) L'Avv. Pasquale Pacifico, in qualità di attributario delle spese legali liquidate dal Giudice di Pace, per quanto di sua esclusiva ragione, rinuncia alle statuizioni ed agli effetti (nessuno escluso) della Sentenza n. 1556/2013 del Giudice di Pace di Ischia, depositata e resa pubblica il giorno 08.07.2013, a definizione dei giudizi R.G. n. 600 e 601 del 2013 riuniti.

Art. 4) I Sigg.ri Iodice Luisa e D'Amato Michele, in solido e ciascuno per quanto di propria ragione, rinunciano alla domanda ed all'azione per ogni pretesa anche futura, per la stessa causale di cui alla Sentenza n. 1556/2013, nei confronti del Comune di Ischia a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 09.09.2012 in Ischia alla Via Cartaromana.

Art. 5) Il Comune di Ischia, in persona del legale rapp.te p.t., con il presente atto ad ogni effetto e conseguenza di legge, nell'evenienza delle soprarichiamate rinunce alle statuizioni ed effetti di cui agli artt. 2), 3) e 4) del presente atto, rinuncia alle domande ed ai giudizi innanzi al Tribunale di Napoli – 2^a Sez. Civile - R.G. n. 26790/2013 e R.G. n. 30460/2013 pendenti nei confronti dei convenuti Iodice Luisa e D'Amato Michele che con la sottoscrizione del presente atto accettano le predette rinunce.

Art. 6) Il Comune di Ischia, nella persona del suo procuratore costituito Avv. Antonio Iacono (cod. fisc. CNI NTN 53L16 B924Q), rinuncia alla solidarietà professionale come prevista dal codice deontologico, per cui i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Napoli – 2^a Sez. Civile - R.G. n. 26790/2013 e R.G. n. 30460/2013 la cui prima udienza è fissata il 14.02.2014, saranno cancellati ex artt. 348 e 181 c.p.c. e le spese verranno interamente compensate tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Ischia il _____.

Comune di Ischia, in persona del Dirigente Amministrativo

Avv. Raffaele Montuori _____

Iodice Luisa _____

D'Amato Michele _____

Avv. Pasquale Pacifico _____

Avv. Antonio Iacono _____

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi allegato formato di bilancio

IL FUNZIONARIO

Filati

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

29/1/14

IL RESPONSABILE DI AREA

Filati

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

29/1/14

IL RESPONSABILE DI AREA

Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Mag. Salvatore Martino

VISTO: IL DIRIGENTE

Dir. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

• Somma da impegnare:	€	Cap.	Intervento
• Somma stanziata in bilancio:	€		
• Somme già impegnate:	€		
• Somma disponibile:	€		

IL FUNZIONARIO


IL RESPONSABILE DI AREA

IL DIRIGENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-02-2014

Il Responsabile

F.to 

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 5748 del 27-02-2014

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo
Ischia, _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

